

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - PRIMO TRIMESTRE 2014
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE**

presenti altresì:

Direzione Regionale INPS della Lombardia

Italia Lavoro Spa

Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228;
- il decreto legge 54/2013;
- il decreto legge 63/2013
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al secondo semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013;
- il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 le successive integrazioni dello stesso;

CONSIDERATO CHE

I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.

Il Disegno di legge "Stabilità" prevede per il 2014 uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro, di cui un miliardo già previsto dalla L.92/2012 e dal DL 63/2013.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia ha predisposto uno schema di Decreto interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l'anno 2014 ai sensi dell'art.4 co.2 del DL 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013.

Con nota del 4 dicembre scorso la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro del Ministero del Lavoro e della delle Politiche Sociali ha comunicato che *"le Regioni possono continuare ad utilizzare nell'anno 2014 le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate"*.

Con nota del 16 dicembre la stessa Direzione ha precisato che nelle more dell'entrata in vigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito *"si invitano le Regioni e le PP.AA. a provvedere a concessioni di ammortizzatori in deroga, limitati nel tempo, e comunque non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili"*.

Le Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni hanno ribadito, con riferimento alla possibilità di prorogare gli accordi in essere, come previsto dalla nota del Ministero del lavoro del 16/12/2013, che le relative risorse non possono che essere quelle previste dalla L. n. 92/2012 e dal D.L.n. 63/2013, per le quali hanno chiesto prontamente il decreto di assegnazione ministeriale, così come lo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Governo per garantire la copertura integrale del fabbisogno per l'anno in corso.

E' stato inoltre evidenziato come lo schema di Decreto Interministeriale per il 2014 riduca pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori, nonché la platea dei datori di lavoro colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro e che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro.

Infine, le Regioni hanno fatto presente che laddove si dovesse dare attuazione a quanto statuito dal decreto non vi sono i tempi tecnici necessari per la sua applicazione dal 1 gennaio 2014, rendendo di fatto necessario regolamentare una fase di transizione. Le Regioni, in tal senso, hanno ribadito che i nuovi criteri non potranno essere retroattivi e dovranno quindi entrare in vigore concluso l'iter procedurale, nonché l'adeguamento delle nuove modalità di gestione tramite i sistemi informatici.

Anche in merito alle risorse per il futuro le Regioni hanno richiesto che il Governo, per il biennio 2014-2015, assicuri la certezza delle risorse in modo da garantire l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni.

Le Organizzazioni sindacali hanno espresso riserve sia per quel che riguarda l'ambito oggettivo di applicazione (tipologie di aziende, lavoratori e causali ammissibili) sia per le risorse disponibili.

Le Parti datoriali hanno espresso a loro volta osservazioni e proposte volte al miglioramento della bozza di Decreto interministeriale.

Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri da adottarsi con Decreto interministeriale di cui all'art.4 co.2 del DL 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013, preso atto della comunicazione del Direttore delle Politiche attive e passive, del 20 dicembre 2013, circa l'irretroattività del Decreto interministeriale di prossima adozione.

si concorda sulla necessità di individuare le modalità con cui prevedere la continuità di protezione sociale dei lavoratori interessati da riduzioni e/o cessazioni dell'attività produttiva nei primi tre mesi del 2014 con interventi che abbiano la necessaria copertura finanziaria e legittimità amministrativa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro

1. L'Accordo Quadro II semestre 2013, ivi compreso l'addendum, è prorogato al 31 marzo 2014 come di seguito specificato;
2. Le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2014 e con termine entro il 31 marzo 2014.
3. Gli accordi sottoscritti in sede sindacale, compresi gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere la durata massima di tre mesi, comunque non oltre il 31 marzo 2014, ed indicare il riferimento al presente accordo;
4. Gli accordi sottoscritti entro il 31 gennaio potranno avere valenza retroattiva a partire dal 1° gennaio.
5. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga potrà essere autorizzata per un periodo massimo di tre mesi, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2014 e, comunque, con termine entro il 31 marzo 2014.
6. La Regione provvederà alle autorizzazioni di cassa integrazione e di mobilità in deroga per il 2014 e la relativa trasmissione ad INPS successivamente all'emanazione da parte del Governo dei decreti di assegnazione delle risorse finanziarie previste per il 2014 dalla L.92/2012, dal DL.63/2013 e dalla Legge di Stabilità 2014.
7. Tenuto conto che per l'anno 2013 gli stanziamenti messi a disposizione dal Governo non sono stati sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, le risorse derivanti dai citati stanziamenti ai sensi della L.92/2012, dal DL.63/2013 e dalla Legge di Stabilità 2014 dovranno tener conto delle domande 2013 secondo specifiche disposizioni ministeriali; le domande del primo trimestre 2014 saranno autorizzate subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie.
8. L'accesso alla Cassa Integrazione in deroga nei primi tre mesi del 2014 seguirà, in quanto compatibili con il presente Accordo, gli stessi criteri previsti dall'Accordo Quadro II semestre 2013.
9. La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dall'1 aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. È invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell'Accordo Quadro relativo al II semestre 2013.
10. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale di cui al punto 3 non potrà superare la durata complessiva di mesi tre, o periodo inferiore in caso di completamento del periodo già iniziato; i periodi richiesti non possono comunque superare la data del 31 marzo 2014
11. Al fine di attivare la procedura di concessione della CIGD le aziende presentano la domanda a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo GEFO a partire dalla data di attivazione del sistema.
12. Con successivo atto verranno definiti gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative con relative modulistiche e tabella esplicativa;
13. Le Parti concordano di sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica mensile e si danno atto che qualora dovessero intervenire modifiche normative, il presente Accordo cesserà i

suoi effetti dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e verranno concordate nuove modalità gestionali anche transitorie.

Milano 23 dicembre 2013

Regione Lombardia

Per ANMIC

Per ANMIL

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane

Per CNA Lombardia

Per Compagnia delle Opere

Per Confagricoltura Lombardia

Per Confapindustria Lombardia

Per Confartigianato Lombardia

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia

Per Confcooperative Lombardia

Per Confesercenti

Per Confindustria Lombardia

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti

Per Legacoop Lombardia

Per CGIL

Per CISL

Per UIL

Per UGL

Per CISAL

Per CONFISAL

Consigliera Regionale di Parità

Massimo Geronzi
Stefano Banti

Enrico Banti

Andrea Banti
Stefano Banti

Enrico Banti

Roberto Banti
Fabio Calomito
Roberto Banti
Claudio Banti